SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 73-320-A

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PIERRI)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare (73)

d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO E SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (320)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, CAPPUZZO, POLI, BUTINI, BOSCO, EVANGELISTI, COVIELLO e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Onorificenze e onoranze)

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'adempiere il mandato conferitomi all'unanimità dalla Commissione difesa e nel sottoporre, conseguentemente, alla valutazione del Senato il testo unificato proposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 73 e 320, desidero sottolineare che le iniziative in esame derivano dalla obiettiva necessità, da un lato, di adeguare gli esigui importi stabiliti dalla normativa vigente per gli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dall'altro, dall'esigenza di eliminare una incomprensibile discriminazione in materia di riversibilità dei predetti assegni a favore dei congiunti aventi titolo a tale trattamento.

La Commissione, dopo aver provveduto in sede informale ad acquisire l'opinione delle associazioni interessate (Gruppo medaglie d'oro al valor militare e Istituto del Nastro azzurro) e preso atto che il problema della rivalutazione degli assegni comporta per il Parlamento il dovere morale di non disattendere proprio le aspettative di quei cittadini che, con il loro comportamento e con il loro spirito di sacrificio, hanno sicuramente illustrato la Patria e dato ampia prova di coraggio e di abnegazione (tenendo, con ciò, alti i valori cui deve ispirarsi ogni democrazia), ha ritenuto che il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea sia meritevole di positiva considerazione, pur nella consapevolezza che esigenze di compatibilità di bilancio non hanno permesso l'accoglimento di ipotesi migliori in ordine alla loro consistenza.

Occorre, infatti, rilevare che le misure degli assegni proposte rappresentano un modesto aumento (tenuto conto anche del processo inflattivo) di quelle annue attualmente previste dalla normativa vigente (lire 3.000.000 per le medaglie d'oro, lire 250.000 per quelle d'argento, lire 100.000 per le medaglie di bronzo e lire 70.000 per le croci di guerra), che per la loro esiguità non sono più ormai consone al riconoscimento dovuto dalla Nazione.

Di conseguenza, considerato che, ad eccezione delle medaglie d'oro (rivalutate nel 1986), le altre decorazioni al valor militare danno titolo alla corresponsione di assegni la cui entità risale al 1981, con il testo in esame si provvede ad aumentare la consistenza dei predetti assegni. In particolare, con l'articolo 1 si dispone che, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace) siano esenti da ogni tributo fiscale e rimangano stabiliti nella misura annua di lire 4.500.000 per le medaglie d'oro, lire 800.000 per quelle d'argento, lire 250.000 per le medaglie di bronzo e lire 150.000 per le croci di guerra.

Con l'articolo 2, si provvede, poi, a stabilire che gli assegni stessi siano devoluti in misura intera a favore dei congiunti dei decorati alla memoria, ovvero deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Con l'articolo 3, infine, si introduce la norma di copertura finanziaria, indicando la quantificazione dell'onere e prevedendosi che ad esso si faccia fronte utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1990.

La Commissione, consapevole che il Senato della Repubblica non mancherà di rendere giustizia ad una benemerita categoria di cittadini, confida nella sollecita approvazione del provvedimento.

PIERRI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;
b) medaglia d'argento, lire 800.000;
c) medaglia di bronzo, lire 250.000;
d) croce di guerra, lire 150.000.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 3.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.904.500.000 per l'anno 1990 e in lire 19.809.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOZZELLO VEROLE ED ALTRI

Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare

Art. 1.

1. Gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valore militare sono devoluti nella identica misura prevista dall'articolo 2 alle vedove, alle assimilate alle vedove, agli orfani.

Art. 2.

1. L'ammontare degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra è fissato a decorrere dal 1° gennaio 1987 nella seguente misura annua:

a) medaglia d'oro al valore militare, lire 3.500.000;

b) medaglia d'argento al valore per fatti di guerra, lire 1.750.000;

c) medaglia di bronzo al valore per fatti di guerra, lire 870.000;

d) croce di guerra al valore militare, lire 435.000.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per le maggiori spese sarà incrementato con prelievo dal fondo del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli importi degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e rimangono fissati nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

a) medaglia d'oro, lire 3.500.000;
b) medaglia d'argento, lire 1.500.000;
c) medaglia di bronzo, lire 1.000.000;
d) croce di guerra, lire 500.000.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 3.

1. Al maggior onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a fare fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per le maggiori spese sarà incrementato con prelievo dal fondo del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione.